

Rif.: DRTM/GDI/616675

Wikimedia Italia

ferdinando.traversa@wikimedia.it

francesca.pinto@wikimedia.it

daniele.santini@wikimedia.it

presso Avv. **Deborah De Angelis**

deborahdeangelis@ordineavvocatiroma.org

OGGETTO: Richiesta di consultazione preventiva e di indicazioni operative in relazione all'implementazione della piattaforma Panoramax in Italia. Invio chiarimenti.

Con comunicazione del 14 luglio 2026 (acquisita in data 18 agosto 2026 con prot. n. 121798), codesta Associazione si è rivolta al Garante per la protezione dei dati personali ("Garante" o "Autorità") per informare dell'intenzione di adottare la piattaforma denominata "Panoramax" al fine di chiedere: *«di voler fornire indicazioni in ordine all'eventuale necessità di procedere a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del GDPR; alle modalità informative che possano ritenersi proporzionate e adeguate rispetto alle specifiche caratteristiche del trattamento descritto, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR; all'adeguatezza delle misure di anonimizzazione automatica e delle procedure di segnalazione e oscuramento ex post previste dalla piattaforma; nonché ad eventuali ulteriori misure organizzative e tecniche che l'Autorità ritenga opportune ai fini della piena conformità del progetto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali».*

Nel ringraziare la S.V. per l'istanza inviata, in via preliminare corre l'obbligo precisare che in applicazione del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, par. 2, del Regolamento UE 2016/679 (in seguito "Regolamento" o "RGPD") l'Autorità non può e non è nelle condizioni di fare valutazioni in concreto sulle caratteristiche e i rischi dei trattamenti che un titolare intende porre in essere. Soprattutto, tale principio impedisce radicalmente all'Autorità di «*orientare l'attività*» del titolare.

Al contrario, è obbligo e onere del titolare, come anche previsto dall'art. 24 del Regolamento, valutare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la conformità del trattamento al Regolamento «*tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche*».

In base all'art. 58, par. 3, lett. a), RGPD, il Garante può «*fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36*».

Tutto ciò premesso, si invita codesta Associazione ad analizzare il contesto, le caratteristiche e i rischi del trattamento che intende porre in essere al fine di determinarsi autonomamente sulla necessità di svolgere una valutazione d'impatto, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché sulle misure tecniche e organizzative che reputa necessarie per ridurre e gestire eventuali rischi.

Solo qualora, all'esito di tale valutazione d'impatto, il rischio residuo del trattamento sia ancora ritenuto elevato, si potrà consultare l'Autorità ai sensi dell'art. 36 del Regolamento. In tale ultimo caso, è necessario che siano forniti tutti gli elementi utili alla valutazione, a partire dalla valutazione d'impatto stessa, nonché quanto previsto dall'art. 36, par. 3, del Regolamento e ogni altro elemento utile a tal fine.

Distinti saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE E
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Claudio Filippi